

# Silenzio-Assenso

---

Art. 20, legge 241/1990 smi

# Analisi generale dell'art. 20

---

- Occorre distinguere il silenzio-assenso "verticale" (tra privato e PA, art. 20) dal silenzio-assenso "orizzontale" (tra PA e PA, art. 17-bis) e dalla SCIA (Art. 19).
- Mentre la SCIA è un atto del privato, il silenzio-assenso è un **provvedimento amministrativo tacito**: la legge attribuisce all'inerzia della PA lo stesso valore di un provvedimento di accoglimento

# Analisi sistematica dell'art. 20

## Ratio e funzione

---

- Il silenzio-assenso mira a tutelare il cittadino contro l'inerzia della PA. Se l'amministrazione non risponde entro i termini di conclusione del procedimento (art. 2), la domanda si considera accolta.
- **Funzione:** garanzia di certezza dei tempi e stimolo all'efficienza amministrativa.
- **Natura giuridica:** è una "fictio iuris" che equipara il silenzio a un provvedimento espresso positivo.

# Analisi sistematica dell'art. 20

## Funzionamento

---

- 1. Istanza di parte:** il privato presenta una domanda per ottenere un provvedimento.
- 2. Decorso del termine:** il silenzio si forma alla scadenza del termine previsto dall'art. 2, co. 2 o 3.
- 3. Potere di interruzione:** la PA può evitare il silenzio in due modi:
  - emanando un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego);
  - indicando una Conferenza di Servizi.

# Definizione e generalizzazione del silenzio-assenso

---

- **Regola generale** (c. 1): nei procedimenti a istanza di parte, a eccezione dell'art. 19, l'inerzia della PA equivale ad accoglimento della domanda.
- **Automatismo**: non sono necessarie diffide o ulteriori istanze dopo la scadenza dei termini.
- **Condizioni di esistenza**: il silenzio **NON** si forma se:
  - la domanda non è stata ricevuta dall'amministrazione competente;
  - l'istanza è priva degli elementi indispensabili (oggetto e ragioni del provvedimento).
- **Ratio**: sanzionare l'inerzia della PA e garantire la certezza del diritto per l'istante.

# Flusso procedimentale e interruzioni

---

- **Decorrenza:** i termini partono dalla data di ricevimento della domanda.
- **Sospensione** (art. 2, c. 7): il termine può essere sospeso una sola volta per l'acquisizione di informazioni o certificazioni non già in possesso della PA.
- **Preavviso di rigetto** (art. 10-bis): la comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini. Se la PA non risponde dopo le osservazioni del privato, il termine riprende, ma il silenzio-assenso non può formarsi se c'è un dissenso espresso.
- **Conferenza di Servizi** (c. 2): entro 30 giorni, la PA può decidere di non procedere "in solitaria" ma indire una conferenza per gestire interessi complessi o controinteressati.

# L'attestazione di accoglimento (comma 2-bis)

---

Per dare certezza al privato, la PA è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un'attestazione che confermi il decorso dei termini e l'avvenuto accoglimento.

- **Funzione della norma:** risolve il problema del "silenzio nel silenzio". Anche se la PA è inerte nel rilasciare l'attestazione, gli effetti dell'assenso restano validi.
- **Procedure non telematiche:** resta l'obbligo di invio d'ufficio tramite PEC o posta ordinaria.

# Limiti e materie alla formazione del silenzio (comma 4)

---

- Sebbene il Silenzio è istituito a carattere generalizzato esso incontra dei limiti quando l'istanza intercetta gli Interessi Sensibili:
  - Patrimonio culturale, paesaggio, ambiente;
  - Rischio idrogeologico;
  - Difesa nazionale e pubblica sicurezza;
  - Salute e pubblica incolumità.
- **Casi UE:** se la normativa comunitaria esige un provvedimento espresso (formale).
- **Silenzio-Rigetto:** casi specifici dove la legge dice che il silenzio significa «rigetto» (es. accesso ai documenti ex art. 25)

# Potere di autotutela (comma 3)

---

- La formazione del silenzio-assenso non impedisce alla PA di intervenire in autotutela decisoria tramite provvedimenti di secondo grado a esito demolitorio:
  - **Annullamento d'ufficio** (art. 21-nonies): se il silenzio è illegittimo (mancanza di requisiti), entro **6 mesi** e con motivazione dell'interesse pubblico.
  - **Revoca** (art. 21-quinquies): se cambiano le circostanze di interesse pubblico.
- **Dovere di coerenza**: la PA non può semplicemente ignorare il silenzio; deve formalmente annullarlo se vuole rimuoverne gli effetti